

OGGETTO: Approvazione delle tariffe per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni a decorrere dal 1° gennaio 2010.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto la proposta dell'Assessore al Bilancio, in base alla quale viene adottato il presente provvedimento;

Visti gli artt. da 58 a 79 del Capo III del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 relativo alla Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni;

Visto il Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 14.12.1994 e successive modifiche;

Richiamato in particolare l'art. 69 del D.Lgs. n. 507/93 che dispone che annualmente i Comuni deliberano, in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione contenuti nel Regolamento, le tariffe per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie o sottocategorie, da applicare nell'anno successivo;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 210 del 01/12/2008, esecutiva ai sensi di legge, con la quale vennero approvate le tariffe per l'anno 2009 della tassa smaltimento rifiuti;

Visto l'art. 61 del citato D.Lgs. 507/93 il quale dispone che il gettito complessivo della tassa non può essere superiore al costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, né può essere inferiore al 50% del medesimo;

Visto, in particolare per quanto concerne la commisurazione della tassa e la misura delle tariffe, l'art 65 del sopra citato D.Lgs. n. 507/1993;

Visto l'art. 3 – comma 39 – della Legge 28.12.1995 n. 549, relativo alle addizionali erariali;

Dato atto che agli effetti del sopra richiamato art. 65 del D.Lgs. n. 507/1993 ed in conformità al disposto di cui agli artt. 7-8-9-10 del vigente Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, sono stati individuati, per ciascuna categoria e sottocategoria, i coefficienti di produttività quali-quantitativi di cui all'allegato prospetto "A", tenendo presente che il coefficiente medio di produttività quantitativa è pari a 40;

Dato altresì atto che il costo complessivo del solo servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, previsto per l'anno di riferimento, copribile con il provento della tassa, viene come di seguito determinato:

A) Totale costi nettezza urbana	€	930.000,00
B) Totale costi smaltimento	€	764.136,12
C) Compenso Esattore	€	26.369,85

TOTALE	€	1.720.505,97
A detrarre:		
Recupero materie prime	- €	110.000,00
Conguaglio con Meda per Rsu, ecc.	- €	15.000,00

COSTO NETTO del servizio copribile con i proventi della tassa	€	1.595.505,97

Ritenuto, per motivi di equilibrio di bilancio, di dover assicurare la copertura dei costi nella misura non inferiore al **94,02%** e conseguentemente prevedere, sulla base dei ruoli dell'anno precedente e delle presunte variazioni, un provento complessivo di **€ 1.500.164,00**, come specificato nell'allegato prospetto "B";

Considerato che, stante la diversa incidenza della superficie tassabile di ogni singola categoria o sottocategoria, si rende necessario determinare, come si evince dall'allegato prospetto "A", la tariffa media rapportata o costo medio rapportato pari a €7,124;

Visto l'allegato prospetto "A" esplicativo di tutti gli elementi necessari per la determinazione delle tariffe della tassa in argomento per l'anno 2010, riportante, altresì, per ciascuna categoria e sottocategoria il relativo gettito della tassa;

Visto l'allegato elenco "C" contenente la proposta di modifica delle tariffe in oggetto e ritenuto meritevole di approvazione;

Visto il D.Lgs.3.4.2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale", ove sono presenti disposizioni in materia di gestione dei rifiuti (parte IV);

Vista la circolare esplicativa del 2.3.2010 di Anci/Ifel che fornisce chiarimenti sul prelievo tributario del servizio rifiuti per l'anno 2010;

Visto l'art. 16 del vigente Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa rifiuti, per quanto riguarda le riduzioni ed esenzioni;

Richiamato l'art. 53 - comma 16 - della Legge 23/12/2000, n. 388 – così come sostituito dall'art. 27 - comma 8 - della Legge 28/12/2001 n. 448 – il quale dispone che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28/9/1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";

Richiamato l'art. 1 – comma 169 – della Legge 27/12/2006, n. 296 il quale anch'esso prevede che: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette

deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;

Richiamato altresì il Decreto del Ministero dell'Interno in data 17/12/2009 il quale proroga al 30 aprile 2010 il termine per adottare la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2010 degli enti locali;

Richiamato l'art. 42 – comma 2 – lettera f) – del D.Lgs, 18/08/2000, n. 267, in ordine alla competenza a deliberare;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000, come da allegato;

Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) Di approvare le tariffe per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni a decorrere dal 1° gennaio 2010 in conformità al disposto dell'art. 65 del D.Lgs. n. 507/1993 e del vigente Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, come risultano dall'allegato elenco "C" e dai sopra citati prospetti "A" e "B" che formano parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
- 2) Di dare atto che per quanto riguarda le riduzioni ed esenzioni, troverà applicazione l'art. 16 del vigente Regolamento comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni;
- 3) Di dare atto che per quanto riguarda la denuncia, la riscossione e quant'altro inerente al servizio ed alla tassa troveranno applicazione:
 - a) il D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni,
 - b) il Regolamento Comunale per l'applicazione della TARSU,
 - c) i Decreti Legislativi emanati a seguito della Legge 28.9.1998, n. 337 per il riordino della disciplina relativa alla riscossione;
- 4) Di dare atto che nella determinazione delle misure unitarie delle tariffe delle singole categorie di locali ed aree si è tenuto rigorosamente conto del disposto di cui all'art. 65 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507;
- 5) Di dare atto che il gettito complessivo della tassa non supera il costo del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, così come prescrive l'art. 61 - 1° comma - del D.Lgs. n. 507/1993;
- 6) Di trasmettere la presente deliberazione, divenuta esecutiva a norma di legge, entro 30 giorni, all'Ufficio per il federalismo fiscale del Dipartimento Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 69, comma 4, del citato D.Lgs. n. 507/1993;
- 7) Di dichiarare, ad unanimità e con propria votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.-